

Per ricordare meglio, 1

gasparini@giuri.unipd.it

Memorandum sull'importanza di utilizzare definizioni stipulative sì, ma precise ed efficienti, quali indispensabili strumenti nell'accingersi all'indagine del fenomeno giuridico e delle sue ambiguità intrinseche.

«1. Il vocabolo “diritto” e i suoi usi

Il vocabolo “diritto” è tra i vocaboli della lingua italiana che sono usati con più alta frequenza statistica, e senza il quale molte significative comunicazioni tra i parlanti italiano sarebbero difficili. Analoga considerazione può farsi per vocaboli di altre lingue naturali parlate da comunità dei paesi sviluppati che costituiscono, nelle lingue rispettive, traduzioni più o meno soddisfacenti dell'italiano “diritto” (...)

Il fatto che tutte le comunità moderne abbiano a disposizione, nelle lingue rispettive, un vocabolo o un insieme di vocaboli, con cui si riferiscono allo stesso fenomeno, tanto che i messaggi comunicati in una lingua risultano soddisfacentemente traducibili in un'altra, ci suggerisce che si tratta di un fenomeno presente in tutte le comunità sociali moderne, e in tutte le comunità moderne esperite più o meno negli stessi modi. Il fatto che, in tutte le lingue moderne, il vocabolo (o i vocaboli che formano l'insieme) siano usati con alta frequenza statistica e siano difficilmente sostituibili, ci suggerisce che i fenomeni ai quali il vocabolo si riferisce, o che il vocabolo designa e denota, sono fenomeni importanti in tutte le comunità moderne.»

«2. Quattro contesti tipici in cui ricorre la parola “diritto”

Restando al significato della parola “diritto” (...) dobbiamo constatare che questo significato sembra mutevole in connessione con quattro complessi di regole d'uso della parola. Si tratta dei complessi di regole d'uso linguistico esemplificabili mediante quattro espressioni cui rispettivamente esse si riferiscono: (I) “ho diritto” (di fare x, di ottenere y, su z); (II) “il diritto è dalla mia” (il diritto italiano, il diritto canonico, il diritto internazionale); (III) “il diritto di proprietà è riconosciuto nel Liechtenstein”; (IV) “in caso di morte del presidente il vicepresidente subentra di diritto” (...))»

GIOVANNI TARELLO, *Organizzazione giuridica e società moderna*, in ID., *Cultura giuridica e politica del diritto*, Bologna 1988, Il Mulino, pagg. 143-172

ALCUNE UTILI DEFINIZIONI:

Per **ordinamento giuridico** va inteso il complesso di tutte le norme che riconoscono e disciplinano l'esistenza di una comunità organizzata di persone;

la **natura delle norme** può essere classificata come legislativa (promanante da organi unipersonali, come nel caso della legislazione dei sovrani assoluti nell'età moderna, oppure collegiali, come nel caso degli statuti medievali comunali o corporativi e della legislazione parlamentare contemporanea), consuetudinaria o giurisprudenziale, e in quest'ultimo caso si suddivide ulteriormente in dottrinale e giudiziale;

(I): “ho diritto” si riferisce al **diritto soggettivo** = posizione soggettiva riconosciuta come rilevante e tutelata dall'ordinamento giuridico;

(II): “il diritto è dalla mia” si riferisce al **diritto oggettivo**, ovvero alla norma (o alle norme giuridiche tra loro coordinate che formano un istituto giuridico) che riconosce la rilevanza e predispone mezzi di tutela per la posizione giuridica soggettiva;

(III): “il diritto di proprietà è riconosciuto nel Liechtenstein” si riferisce alla **definizione dogmatica** e alla collocazione sistematica che l’istituto giuridico assume entro l’ordinamento giuridico di una certa istituzione (lo Stato del Liechtenstein);

(IV): “in caso di morte del presidente il vicepresidente subentra di diritto” si riferisce alle **conseguenze costitutive, modificative o estintive** di situazioni giuridiche soggettive che una norma collega al verificarsi di un mero fatto dichiarato giuridicamente rilevante, a prescindere da qualsiasi atto giuridico.

